REGOLAMENTO (CEE) N. 410/76 DELLA COMMISSIONE

del 23 febbraio 1976

che fissa il tasso massimo delle perdite di peso ammesse in sede di controllo delle operazioni di prima trasformazione e di condizionamento del tabacco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 727/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio (1), modificato da ultimo dall'atto di adesione (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3, primo comma, e l'articolo 7, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1726/70 della Commissione, del 25 agosto 1970, che fissa le modalità relative alla concessione del premio per il tabacco in foglia (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 408/76 (4), ha istituito un controllo amministrativo al momento della trasformazione del tabacco per il quale è stato chiesto un premio ; che tale controllo è in particolare volto ad accertare se un determinato quantitativo di tabacco in colli corrisponde effettivamente al quantitativo di tabacco in foglia da cui proviene, tenuto conto delle perdite di peso considerate normali che si verificano durante le operazioni di prima trasformazione e di condizionamento ;

considerando che le perdite di peso derivano essenzialmente dalla diminuzione del tasso di umidità e da perdite di sostanza nel corso delle operazioni di prima trasformazione e di condizionamento ; che tali perdite di peso differiscono secondo la varietà, in particolare a motivo dei diversi metodi di essiccazione e di preparazione delle foglie ;

considerando che dette perdite devono essere valutate anche ai fini del controllo del tabacco in foglia acquistato dagli organismi d'intervento e sottoposto alle operazioni di prima trasformazione e di condizionamento in base a contratti le cui modalità sono state fissate con regolamento (CEE) n. 2603/71 (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 773/75 (6) ;

considerando che le perdite di peso devono essere valutate in base al peso netto del tabacco in foglia e del tabacco in colli quale è definito all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 1726/70 e all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1727/70 della Commissione, del 25 agosto 1970, relativo alle modalità d'intervento nel settore del tabacco greggio (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 408/76 ;

considerando che, per garantire l'applicazione uniforme delle disposizioni relative alle operazioni di prima trasformazione e di condizionamento del tabacco, occorre fissare per ogni varietà di tabacco comunitario un tasso massimo di perdita di peso ammissibile nel corso di dette operazioni ;

considerando che, stanti le perdite supplementari di peso derivanti dall'operazione di battitura, per i tabacchi che hanno subito tale operazione è opportuno maggiorare il tasso suddetto di un importo corrispondente ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il tabacco greggio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Le perdite massime di peso ammesse al momento della verifica di corrispondenza tra i quantitativi di tabacco sottoposti al controllo di cui al regolamento (CEE) n. 1726/70 e quelli uscenti da tale controllo, espresse in percentuale del peso netto del tabacco in foglia sottoposto a controllo, sono fissate nell'allegato, colonna 3.

2. Le perdite di peso si intendono per il peso netto del tabacco in foglia e del tabacco in colli quale è definito all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 1726/70 e all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1727/70.

Articolo 2

Il presente regolamento è applicabile a decorrere dal raccolto 1976.

(1) GU n. L 94 del 21. 4. 1970, pag. 1.
(2) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.
(3) GU n. L 191 del 27. 8. 1970, pag. 1.
(4) Vedi pagina 6 della presente Gazzetta ufficiale.
(5) GU n. L 269 dell'8. 12. 1971, pag. 11.
(6) GU n. L 77 del 26. 3. 1975, pag. 15.
(7) GU n. L 191 del 27. 8. 1970, pag. 5.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 1976.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

ALLEGATO

Numero d'ordine	Varietà	Perdite massime di peso (in percentuale di peso netto di tabacco sciolto) (1)
1	a) Badischer Geudertheimer b) Forchheimer Havanna II c	22
2	Badischer Burley E	19
3	Virgin SCR	13
4	a) Paraguay b) Dragon vert e suoi ibridi	19
5	Nijkerk	19
6	Burley (Burley x Bel)	16
7	a) Misionero e suoi ibridi b) Rio Grande e suoi ibridi	17
8	a) Philippin b) Petit Grammont (Flobecq) c) Burley (Ergo x 6410 e Ergo x Bursana)	17
9	a) Semois b) Appelterre	17
10	Bright	14
11a	Burley I	15
11b	Maryland	15
12	a) Kentucky e suoi ibridi b) Moro di Cori c) Salento	15
13	a) Nostrano e suoi ibridi b) Resistente 142 c) Gojano	15
14	Beneventano	15
15	Xanti-Yakà	17
16	Perustitza	17
17	Erzegovina e suoi ibridi	17
18	a) Round Tip b) Scafati c) Sumatra I	16
19	a) Brasile Selvaggio b) altre varietà	11

(1) Questi tassi sono maggiorati di 4 punti per i tabacchi che hanno subito le operazioni di battitura.